

ADEMPIMENTI

Il difficile rapporto con Equitalia per quietanzare le rate compensate

di Alessandro Perini

A partire
dal 1° gennaio 2011 è stata prevista l'
impossibilità di procedere a
compensazioni orizzontali di crediti relativi ad
imposte erariali in presenza di debiti iscritti
a ruolo di ammontare superiore ad €
1.500, per i quali è
scaduto il termine di pagamento.

Al fine di
“liberare” la possibilità di compensare i crediti erariali con tributi diversi (**nessun vincolo** è, invece, previsto per la
compensazione verticale) è necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (ovvero
estinguere parzialmente di modo che il
debito residuo scaduto sia
inferiore ad
€
1.500) mediante il
 pagamento diretto del ruolo, la
richiesta di rateizzazione del ruolo ovvero la presentazione del modello
F24 Accise in cui utilizzare i
crediti erariali in compensazione.

La disposizione introdotta dall'art. 31, comma 1 del D.L. n. 78/2010, che
limita l'effettuazione delle
compensazioni orizzontali, è inerente le cartelle di pagamento scadute di importo superiore ad
€ 1.500, ma cosa accade in presenza di accoglimento di
piani di rateazione dei ruoli scaduti da parte di
Equitalia? Le
rate delle dilazioni non pagate che complessivamente eccedono
la soglia di
€ 1.500 vincolano
la possibilità di compensare i
crediti erariali con tributi di diversa tipologia nel

modello F24?

La risposta è

affermativa. Equitalia fa decadere il contribuente dal **beneficio della dilazione** della cartella scaduta nel caso di **mancato pagamento** di **otto rate**, anche non consecutive. Se, però, non vengono versate una o più rate di **ammontare complessivo superiore a € 1.500**, scatta il **divieto** alle **compensazioni orizzontali** dei crediti erariali nel modello F24, pur **non decadendo** il contribuente dal **piano di rateazione** in essere con Equitalia.

La Circolare n. 13/E/2011 ha previsto l'applicazione di una **sanzione del 50%** dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali per i quali è **scaduto il termine di pagamento**, qualora venga compensato un credito erariale con un tributo diverso in presenza di una cartella scaduta di **importo superiore a € 1.500**.

La sanzione è misurata sull'intero importo del debito, trovando **un limite** nell'ammontare che viene indebitamente compensato nel **modello F24**. Ad esempio

, in presenza di un **F24 a zero** con cui è stata effettuata una **compensazione orizzontale** di un

credito Iva pari a € 3.000 con un **debito Ires** pari a € 3.000 e contestualmente di **3 rate scadute** di un piano di rateazione con Equitalia per l'importo complessivo di €

€ 6.800 (relativo a Iva dell'anno 2011 iscritta a ruolo in quanto non versata), sarà applicata una **sanzione di**

€ 3.000 (il 50% di € 6.800 pari a € 3.400 è superiore all'**importo effettivamente compensato**). La procedura corretta di gestione del

credito Iva di € 3.000 consiste nella presentazione del **modello F24 Accise** con cui **compensare parzialmente** il debito delle 3 rate scadute, mediante l'utilizzo del **codice tributo RUOL**.

Equitalia ha approvato un

modello da utilizzare per comunicare

all'Agente della riscossione la compensazione del debito iscritto a ruolo scaduto, utile nel caso in cui siano presenti più cartelle diverse, in quanto nella compilazione del

modello F24 Accise non è prevista l'indicazione del numero della cartella compensata

. La dichiarazione di avvenuta compensazione e/o richiesta di imputazion e del pagamento va presentata entro 3 giorni dall'avvenuta compensazione.

Anche nel caso in cui vi siano

più rate scadute della stessa cartella è obbligatoria la presentazione del modello ad Equitalia con l'indicazione degli importi delle rate che si è inteso effettivamente compensare, in quanto in caso contrario il

sistema centrale dei flussi dell'Agente della Riscossione non imputa l'avvenuta compensazione del debito alle singole rate ma all'intero debito residuo, cosicché le singole rate rimangono non quietanzate.

Come si fa a comunicare ad Equitalia l'avvenuta compensazione nel modello F24 Accise entro 3 giorni, quando la quietanza derivante dai pagamenti effettuati tramite il canale Entratel viene rilasciata dall'Agenzia delle Entrate più di una settimana dopo la data di addebito? E' necessario recarsi fisicamente presso lo sportello di Equitalia territorialmente competente ovvero utilizzare il canale della Posta Elettronica Certificata di modo da comunicare in maniera univoca all'Agente delle Riscossione l'importo delle rate che si è inteso effettivamente compensare, mediante la compilazione del modulo disponibile sul sito del Gruppo Equitalia nella sezione Compensazioni.